

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 783-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia  
col Ministro dell'Industria e del Commercio  
e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1959

---

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1960

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della  
proprietà in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali,  
firmata a L'Aja il 15 aprile 1958

---

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione sottoposta alla ratifica del Parlamento, sottoscritta a L'Aja il 15 aprile 1958, ha per oggetto le vendite di beni mobili a carattere internazionale, esclusi i titoli, le navi, i battelli, gli aerei registrati e le vendite giudiziarie (art. 1).

Per quanto riguarda le parti contraenti viene stabilito (art. 2) che la legge applicabile al contratto di vendita determina tra esse:

a) il momento fino al quale il venditore ha diritto ai frutti e ai prodotti dei beni venduti;

b) il momento fino al quale il venditore sopporta i rischi dei beni medesimi;

c) il momento fino al quale il venditore ha diritto al risarcimento dei danni;

d) la validità delle clausole di riserva della proprietà.

L'articolo 3 della Convenzione regola i rapporti coi terzi estranei, rispetto ai quali il trasferimento all'acquirente è regolato dalla legge del luogo ove si trovano i beni nel momento in cui sorge un reclamo ad essi relativo (*lex rei sitae*).

Resta tuttavia ferma la proprietà riconosciuta all'acquirente dalla legge del luogo dove gli oggetti erano precedentemente situati.

L'opponibilità ai creditori dell'acquirente dei diritti sulla cosa venduta e non pagata, come i privilegi e i diritti di possesso e di proprietà, fanno oggetto del successivo articolo 4, il quale stabilisce l'applicabilità della legge interna del luogo ove si trovano i beni venduti al momento del primo reclamo o sequestro.

Le azioni a difesa della proprietà o di un altro diritto reale sono regolate dalla legge interna anzidetta (art. 5); mentre i beni di transito trovantisi nel territorio di altro Paese si considerano situati nel territorio di spedizione (art. 6).

All'articolo 7 viene riaffermato il principio che la Convenzione può essere derogata per un motivo di ordine pubblico.

Gli altri articoli della Convenzione riguardano:

l'impegno degli Stati firmatari della Convenzione e di quelli aderenti d'introdurre le norme poste dalla Convenzione medesima nelle loro leggi interne;

le norme sul fallimento, la cui applicabilità è fatta salva;

gli Stati ai quali la Convenzione è aperta. Viene in proposito stabilito che la Convenzione è aperta agli Stati presenti alla VIII Sessione della Conferenza di diritto internazionale privato dell'Aja ed entrerà in vigore il 60° giorno successivo al deposito del quinto strumento di ratifica. Gli Stati non partecipanti a tale Conferenza potranno invece aderire alla Convenzione, la quale ha una durata di cinque anni dalla sua entrata in vigore ed è rinnovabile tacitamente di cinque in cinque anni.

La Convenzione, a parere della Commissione, va ratificata perchè rispondente, in tutte le sue parti, alle esigenze di tutela obiettiva dei diritti dei contraenti nei negozi internazionali aventi per oggetto beni mobili corporali. I principi in essa accolti si inquadrano nell'ordinamento giuridico generale dello Stato italiano e in quelli che comunemente regolano la materia nei rapporti internazionali.

JANNUZZI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprietà in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali, conclusa a L'Aja il 15 aprile 1958.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della Convenzione stessa.